



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Area Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 446 del 16-06-2020

Oggetto: SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELL' APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 7601335414

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in particolare gli artt. 107, 183, e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. N° 17 in data 22/02/2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. N° 335 del 22.12.2005 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. N° 7 del 14/02/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. N° 25 del 11/06/2012;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n° 3 in data 09/03/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.10.2019 ad oggetto "Approvazione linee programmatiche per il quinquennio 2019/2024 – (art. 46 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000)";

VISTI:

- il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.05.2020 ad oggetto: "Approvazione definitiva del Dup e del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011";

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 29/05/2020 di proroga dell'incarico di posizione organizzativa alla responsabile dell'Area Servizi alla Persona fino al 31 agosto 2020";

VISTI:

- ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto-legge del 8 aprile 2020 n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" ;

CONSIDERATO CHE:

- in tutti i DPCM citati è prevista la sospensione delle attività didattiche come segue: "sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore..."
- alla luce di quanto sopra esposto, i servizi di scuola dell'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, risultano di fatto chiusi per l'emergenza COVID-19 dal 26 febbraio scorso (il 24 e 25 è stata osservata la chiusura per Carnevale, prevista dal calendario scolastico regionale);
- di conseguenza anche i servizi collegati con le scuole sono stati di fatto sospesi come il servizio di trasporto scolastico;
- con il fornitore del suddetto servizio è in atto un contratto sulla base di procedure di affidamento ad evidenza pubblica svolte dal Comune e con relativo affidamento di servizio sino al 30/06/2021;
- che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura, pertanto, come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, e che impedisce in via temporanea che il servizio di trasporto scolastico proceda utilmente a regola d'arte, rientrando pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che:
 - a) *in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle*

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

STABILITO CHE la sospensione dei servizi deve considerarsi ex lege dal giorno 26/02/2020 e per tutto l'anno scolastico 2019/2020 in conseguenza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri validi su tutto il territorio nazionale;

PRECISATO altresì che tutti i rapporti economici dovranno essere regolati sulla base della normativa vigente e delle disposizioni che in questo momento sono in continua evoluzione e che consigliano prudenza e di attendere una situazione più stabile per le parti;

STABILITO ALTRESÌ che i periodi di mancato svolgimento del servizio e soggetti a sospensione potrebbero essere considerati come recuperabili a livello di durata dei contratti con relativo differimento della scadenza;

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 866 del 10/09/2018, ad oggetto: "Servizio di trasporto scolastico AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - presa d'atto aggiudicazione servizio da parte della centrale unica di committenza di Bussolengo – CIG N. 7601335414";
- n. 952 del 04/10/2018, ad oggetto: "Rettifica determinazione n. 866 del 10/09/2018 servizio di trasporto scolastico AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - presa d'atto aggiudicazione servizio da parte della centrale unica di committenza di Bussolengo – CIG N. 7601335414";

VISTO il contratto rep. n. 3923 del 12/03/2019 relativo al servizio trasporto AA. SS. 2018/19 – 2019/20 – 2020/2021;

EVIDENZIATO che l'interruzione del servizio non può che essere conseguente ai DPCM sopra richiamati;

DETERMINA

1) Sulla base dei provvedimenti citati in premessa sono da considerarsi sospesi ex lege i servizi collegati con la scuola e in particolare il servizio di trasporto scolastico per tutto l'anno scolastico 2019/2020, salvo ordine di ripresa dell'esecuzione;

2) Di regolamentare in un secondo momento tutti i rapporti economici sulla base della normativa vigente e delle disposizioni in continua evoluzione, in attesa di una situazione più stabile per definire gli accordi fra le parti, precisando altresì che i periodi di mancato svolgimento del servizio e soggetti a sospensione potranno essere considerati come recuperabili a livello di durata del contratto con relativo prolungamento degli stesso con indicazione di un nuovo termine contrattuale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016;

3) Di comunicare le disposizioni del presente provvedimento alla ditta appaltatrice Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop. di Verona.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

II RESPONSABILE
Rizzi Ornella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa